



**DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 3 del Reg. OGGETTO: **Regolamento Comunale accertamento con adesione- Approvazione.**

Data 26/03/1999

L'anno millenovecentonovantenove il giorno ventisei del mese di Marzo alle ore 11,15 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione stra ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
rag. Giovanni SCHETTINO	si	
dr. Mario Nunzio ROSSI	si	
dr. Vincenzo SPALLONE	si	
dr. Stefano GESUALDI	si	
dr.ssa Delia CALABRESE	si	
per. ind. Pasquale G. IAMELE	si	
reg. M. Concetta TROIANO DE CIA	si	
rag. Antonia FERRO	si	
sig.ra Filomena MAGGIO	si	
geom. Aldo IAMELE	si	
geom. Filippo BUCCO		si
dr. Giovanni BRUNO	si	
geom. Salvatore SANTORO	si	

Assegnati n. 12 In carica n. 13 compreso il Sindaco Presenti n. 12 Assenti n. 1

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori consiglieri:

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor rag. G. Schettino nella sua qualità di Sindaco
- Partecipa il Segretario comunale Signor dr. Antonio Rossi. La seduta è pubblica
- Nominati scrutatori i Signori: A. Ferro - G. Bruno - P. G. Iamele

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità, **soppresso ai sensi Legge 127/97.**

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, hanno espresso parere favorevole

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

STAFF: The following information was obtained from a confidential source who has provided reliable information in the past.

The source has advised that the following information was obtained from a confidential source who has provided reliable information in the past.

The source has advised that the following information was obtained from a confidential source who has provided reliable information in the past.

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

The following information was obtained from a confidential source who has provided reliable information in the past.

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

The following information was obtained from a confidential source who has provided reliable information in the past.

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 3**

**CONSIGLIO COMUNALE**

**~~GIUNTA MUNICIPALE~~**

OGGETTO: Regolamento accertamento con adesione-Approvazione.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Visto con parere \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_  
IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto con parere favore

Li \_\_\_\_\_  
IL RESPONSABILE RAGIONERIA

**PARERE DI LEGITTIMITA'**

Visto con parere Soppresso ai sensi della Legge 127/97.

Li \_\_\_\_\_  
IL SEGRETARIO

**COMUNE DI CELENZA VALFORTORE**

**PROV. FOGGIA**

**REGOLAMENTO**

**ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

Approvato con deliberazione del C.C. n. 3 del 26 MAR 1999

## Art. 1

### Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato al principio di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19.6.1997, n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

## Art. 2

### Ambito di applicazione

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nella quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

### Art. 3

#### Attivazione del procedimento per la definizione

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato :
  - a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento ;
  - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

## Art. 5

### Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.



Art. 6

**Invito a comparire per definire l'accertamento**

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 7

**Atto di accertamento con adesione**

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile dell'Ufficio.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

## Art. 8

### Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Relativamente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale allo stato attuale l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione di considera così perfezionata.
4. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale quando la somma dovuta supera il milione di lire.

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

## Art. 10

### Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento di applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte di un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc.. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

Il Segretario Comunale

A. Rossi



IL PRESIDENTE

Selettino

Il Consigliere Anziano

M. N. Rossi

Prot. N. 1059

LI 30 MAR. 1999

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.


Oggi stesso viene inviata al competente organo regionale di controllo sugli atti dei comuni (Co.Re.Co.):

- in relazione al combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 32;
- per essere posta a controllo di iniziativa del Consiglio (Art. 45, coma 1).

Non è soggetta al controllo preventivo:

- perchè non riservata al Consiglio (combinato disposto artt. 32 e 45, comma 1);
- perchè meramente esecutiva di altra deliberazione (Art. 45, comma 5).

Dalla Residenza comunale, il 30 MAR. 1999



Il Segretario Comunale

A. Rossi

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ senza reclami.

è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_:

- perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Artt. 46, comma 6, e 47, comma 3).
- decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
  - dell'atto (Art. 46, comma 1);
  - dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 46, comma 4): senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
- avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 46, comma 5).

Dalla Residenza comunale, il \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

REGIONE PUGLIA n° 382

COMUNE DI CELENZA VALFORTORE  
PROVINCIA DI FOGGIA

La Sezione Provinciale decentrata di controllo  
nella seduta del 29 APR. 1999  
ha preso atto per mancanza di rilievi.  
Per copia conforme

IL SEGRETARIO  
f.to Sardello

La decisione della Sezione Provinciale Decentrata di  
Controllo di Foggia relativa al \_\_\_\_\_  
del 6 MAG. 1999, è stata pubblicata al-  
l'albo pretorio comunale per 7 (sette) giorni consecutivi  
dal 6 MAG. 1999 al 13 MAG. 1999  
ai sensi della Legge Regionale 26-1984 n. 22

IL SEGRETARIO COMUNALE

D'ORSINO  
A. Orsino